

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI
ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

QUESITO N.2 – pervenuto in data 08/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI099908-20

In merito agli aspetti di Verifica della Progettazione, e più precisamente in riferimento al punto 5 della tabella del par.7.1, si chiede se il professionista indicato al punto 5 può appartenere alla medesima Società che realizza i servizi di progettazione o deve esserne indipendente. La questione potrebbe essere rilevante se nella procedura sono previste opere per cui si richiede sia la progettazione che la verifica.

RISPOSTA AL QUESITO N.2

In risposta al quesito si conferma che il professionista indicato come *Responsabile verifiche progettazione* può appartenere alla medesima società e in tal caso lo stesso non potrà ricoprire altri ruoli (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo) come previsto dal comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In linea con i principi normativi, l'attività di verifica sarà disgiunta dalle altre attività sopramenzionate e sarà affidata principalmente in caso di progettazione interna (qualora di importo che renda incompatibile la verifica interna all'Ente) e in caso di progettazioni esterne ad altri soggetti.

Si segnala infine, come previsto dal comma 6 dell'art. 26 del precitato Decreto, che:

- per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica potrà essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni.
- per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento.

QUESITO N.3 – pervenuto in data 09/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI100187-20

1. Per i requisiti di cui ai punti 7.3.h e 7.3.i è obbligatorio portare due servizi per ogni categoria oppure potrebbe essere possibile portare anche solo due servizi in E22 di importo maggiore o uguale al totale degli importi di tutte le categorie (superiore a 850.000,00).
2. Stessa domanda per la categoria S. Se si possiedono due servizi in S03 che coprono interamente o lo superano in valore di 950.000,00 si possono portare solo quei due?
3. Per quanto riguarda OFFERTA TECNICA i servizi per le opere stradali sono solo 2?

RISPOSTA AL QUESITO N.3

1. Si rimanda alla risposta del Quesito n. 1 pubblicato il 08/04/2020 che si riporta qua di seguito:

Si risponde affermativamente al quesito, in quanto i casi indicati nel Quesito stesso rientrano nella seguente previsione:

Il paragrafo V.1 della Linea Guida ANAC n° 1 prevede: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando IL GRADO DI COMPLESSITA' SIA ALMENO PARI A QUELLO DEI SERVIZI DA AFFIDARE. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del DM 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla L. n.143/1949.

2. Come punto precedente
3. Relativamente al quesito proposto si risponde in modo affermativo rimandando al Paragr.18.1 del Disciplinare di Gara che indica:

B2_ Progettazione di opere stradali e opere di sostegno (nuove opere o esistenti) - n. 2 servizi di progettazione relativi a interventi su opere stradali e opere di sostegno

QUESITO N.4 – pervenuto in data 10/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI101814-20

1. Rispetto alla possibilità di far parte di un raggruppamento: si può partecipare al medesimo raggruppamento sia con la propria SRL, in quanto socio e amministratore, sia come persona fisica individuale con propria PIVA?
2. La sezione del DGUE (03_DGUE_Altri soggetti_Accordo Quadro Servizi di ingegneria) relativa alle Capacità tecniche e professionali contempla la possibilità di inserire solo "gli appalti pubblici di lavori", in questa sezione si possono inserire anche i "servizi analoghi" svolti per committenti privati? altrimenti, qual'è la sezione dedicata ai servizi analoghi svolti per committenti provati?

RISPOSTA AL QUESITO N.4

1. Relativamente al quesito proposto, se i due soggetti hanno CF e partita iva diversa, possono raggrupparsi. Resta inteso che ogni "distinto" soggetto del raggruppamento, a seconda della sua natura, possieda i requisiti prescritti dal DM 263/2016. Inoltre, ogni "distinto" soggetto avrà distinti requisiti di esperienza. In ogni caso tali requisiti dovranno essere conteggiati solo una volta. Si ricorda infine che tutti i componenti del raggruppamento devono possedere una percentuale, anche minima, in relazione all'elenco dei servizi analoghi richiesto.
2. In risposta al quesito proposto si precisa che alla sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI Punto 1.b dell'Allegato 03_DGUE_Altri soggetti_Accordo Quadro Servizi di ingegneria è possibile inserire sia i servizi svolti per conto di soggetti privati che per Enti pubblici

QUESITO N.5 – pervenuto in data 14/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI103185-20

1. In merito ai requisiti richiesti ai punti 7.3.h e 7.3.i, si chiede:
 - 1.1 - è possibile utilizzare un solo servizio il cui importo è superiore alla somma richiesta al punto 7.3.i?
 - 1.2 - vista la risposta 2 al quesito n.1, ossia la possibilità di utilizzare servizi individuati nelle categorie VIa e VIb, si chiede se è possibile utilizzare 2 servizi in V.02 i cui importi sommati coprono ampiamente quanto richiesto per le classi V.01+V.02e P.02 sommati insieme, sia per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.3.h che 7.3.i?

RISPOSTA AL QUESITO N.5

- 1.1 – In risposta al quesito proposto si specifica che è necessario aver eseguito due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto indicato al punto 7.3.i del Disciplinare di gara
- 1.2 – Si richiama la risposta 2 al quesito 1, nella quale, si indica che la *“analogia sarà valutata sulla base del contenuto oggettivo della prestazione professionale precedentemente svolta, della destinazione funzionale e dell'identificazione delle opere”*, e che in *“via indicativa si individua, per la ID opera P.02, la categoria VI a) e b)”*. Nell'ipotesi che tale analogia possa essere valutata positivamente, la risposta è affermativa per il punto 7.3.h. del disciplinare, ciò anche in considerazione della risposta 1 al Quesito 1. Per il punto 7.3.i del disciplinare vale analogo ragionamento, fermo restando la risposta 1.1 al presente quesito.